



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 48

ORDINANZE DEL SINDACO

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. DPCM 17.05.2020 - RIMODULAZIONE ORARI E MODALITA' DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI DAL 03.06.2020.

IL SINDACO

PREMESSO che

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con l'Ordinanza del 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute sono state individuate le "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19" disponendo prescrizioni da parte delle Autorità sanitaria territorialmente competente;
- il Decreto-legge n.6 del 23 febbraio 2020 ha introdotto Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 ha introdotto "Disposizioni attuative del decreto -legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" pubblicato nella gazzetta ufficiale n.45 del 25 febbraio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 ha previsto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" pubblicato nella gazzetta ufficiale n.47 del 25 Febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 ha introdotto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" pubblicato nella gazzetta ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: "in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche

mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 04 Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, con il quale sono state dettate misure di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia”;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00005 del 9 marzo 2020, recante: “Modifiche e integrazioni all'ordinanza Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”;

VISTI i successivi D.P.C.M. 08/03/2020 e 09/03/2020, con i quali sono state adottate nuove Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero

territorio nazionale”;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che ha disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” ;

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01976) (GU n.88 del 2-4-2020);

VISTO il successivo DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179) ([GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020](#));

VISTO ed esaminato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 27/04/2020, con il quale si dà avvio alla così detta “Fase 2”, con la previsione di una ripartenza delle attività commerciali ed economiche, già a partire dal 27 Aprile e progressivamente in maniera più ampia dal 4 Maggio in poi, pur mantenendo ferme per la pubblica amministrazione le previsioni indicate dall’art.87 del D.L.18/2020;

VISTO in particolare l’art.1 lettera gg) e hh);

RICHIAMATO l’art.2 comma 6 del precitato decreto che specifica che le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il governo e le parti sociali di cui all'allegato 6;

VISTO che nelle premesse del suddetto protocollo viene specificato che *“la prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”*;

EVIDENZIATO che nelle predette premesse è altresì prevista la possibilità di fare ricorso al lavoro agile ovvero a soluzioni organizzative straordinarie *...”al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro. ...in quanto è obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative . Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o sospensione temporanea delle attività;*

PRESO ATTO che nel predetto protocollo vengono disciplinate specificamente le misure da adottare relativamente a (informazione, ingresso in azienda, accesso dei fornitori esterni, pulizia e sanificazione, precauzioni igieniche personali, dispositivi di protezione individuale, gestione di spazi comuni, organizzazione aziendale, gestione entrata e uscita, gestione di una persona sintomatica, sorveglianza sanitaria/medico competente etc.) precisando che all'interno dei propri luoghi di lavoro, le imprese le adottano unitamente alle misure previste dal DPCM 11.03.2020 e alle

ulteriori misure di precauzione equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro;

CONSIDERATO che, alla luce nuovo quadro delineato dal suddetto DPCM di riavvio progressivo delle attività economiche, si è richiesto Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs.81/2008 di definire nuove misure organizzative sulla prestazione di lavoro onde aggiornare le misure di sicurezza già adottate, tutelando la salute dei dipendenti e nel contempo garantendo ai cittadini i servizi essenziali, in una prospettiva di cauta apertura dei servizi alla cittadinanza;

VISTO il D.P.C.M. 17 Maggio 2020 recante Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02717) ([GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020](#));

VISTO che il suddetto D.P.C.M. dispone che negli Uffici aperti al pubblico l'accesso dei clienti avviene solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale.

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.42 del 19.05.2020 recante Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

ESAMINATO in particolare l'ALLEGATO alla suddetta ordinanza ad oggetto Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative relativa agli UFFICI APERTI AL PUBBLICO che prevede espressamente le seguenti misure:

- Favorire l'accesso delle persone solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vedi punto successivo).
- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra le persone (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.
- L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani delle persone, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
- l'attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di persone esterne può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.

· L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).

VISTO il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) ([GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21](#));

VISTO che le misure organizzative di cui alla precitata integrazione al DVR, peraltro attualmente già in fase di revisione (onde risultare sempre coerente con le nuove indicazioni che le disposizioni nazionali e regionali di volta in volta introducono) sono state puntualmente attuate, ivi comprese quelle inerenti alla misurazione della temperatura all'accesso presso gli uffici comunali, istituita mediante collaborazione con il Gruppo di fatto di Volontari ANC Sez- Zagarolo-San Cesareo;

PRESO ATTO che sulla base delle suddette misure ciascun responsabile, dovrà altresì procedere all'adozione di apposite direttive per organizzare lo svolgimento delle mansioni non immediatamente funzionali all'erogazione di servizi a favore della cittadinanza e delle imprese, anche con modalità agile, potenziando la capacità di gestione delle attività con modalità telematica e telefonica, fermo restando l'assicurazione di un contingente adeguato di personale in presenza per assicurare le attività sopraindicate, adottando forme di rotazione/turnazione dei dipendenti per garantire il presidio di ciascun ufficio;

RITENUTO che alla luce degli interventi eseguiti per assicurare modifiche organizzative e gestionali sugli spazi di lavoro nonché rimodulazione di spazi di ricevimento protetti, risulti possibile eseguire una prima revisione degli orari di apertura degli uffici comunali a contatto diretto con il pubblico, e delle modalità di accesso e ricevimento, in modo tale da assicurare il bisogno a tal fine espresso dai cittadini (anche in relazione alla ripresa di numerosi settori produttivi) in condizioni di salubrità degli ambienti e di tutela della salute di dipendenti e cittadini;

RITENUTO al riguardo opportuno stabilire che l'accesso presso dei cittadini nei soli casi di indifferibilità o nelle ipotesi in cui non sia possibile interloquire con il Comune in forme diverse dalla comunicazione telefonica e telematica, esclusivamente previo appuntamento, come da articolazione settimanale allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato Atto che il suddetto provvedimento potrà essere modificato o integrato in base ai provvedimenti che verranno assunti nei prossimi giorni dal Governo, per la gestione dell'emergenza o dei chiarimenti operativi che perverranno dalla Prefettura-U.T.G. di Roma.

Ritenuto di intervenire sulla scorta delle seguenti competenze attribuite al Sindaco dal vigente Ordinamento degli Enti locali ed in base alle seguenti disposizioni normative:

- art. 50 commi 5 e 7, del D.lgs. 267/2000;
- art. 54, comma 2, del D.lgs. 267/2000;
- Statuto comunale
- il D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

DISPONE

a far data dall'adozione del presente provvedimento, in applicazione delle misure di protezione di cui all'integrazione al DVR predisposta dal responsabile della prevenzione e protezione di cui al d.lgs n.81/2008 s.m.i. predisposte a tutela della salute dei dipendenti, degli utenti e dei fornitori esterni del Comune di Galliciano nel Lazio, in una prospettiva di cauta apertura dei servizi alla cittadinanza l'accesso agli uffici comunali venga garantito con gli orari e le modalità di cui al prospetto allegato alla presente ordinanza.

l'attività di front office verrà svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione;

l'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).

FORMULA

i seguenti indirizzi ai responsabili di area e a tutti i dipendenti, compresi i lavoratori in utilizzo, con l'obbligo di osservarli scrupolosamente a tutela della propria e altrui salute:

- erogazione dei servizi, relativamente alle attività indifferibili, prioritariamente con modalità interamente telematica in modo da escludere la presenza fisica degli utenti in ufficio;
- potenziamento dell'interazione con gli utenti, mediante strumenti che consentano di interloquire da remoto negli uffici (ad es. appuntamento telefonico e assistenza virtuale);
- rispetto della specifica misura di tutela per cui, nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi presso i locali pubblici avvengano **solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea del numero di utenti che è stato calcolato in base alla capienza del locale nella predetta integrazione al DVR** sempre in modo scaglionato;
- utilizzo dei sistemi di protezione messi a disposizione dall'Ente, con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute e la raccomandazione di una frequente aerazione dei locali e il rispetto dell'adeguata distanza tra gli operatori pubblici e l'utenza.

3. di Dare atto che per tutto il periodo di permanenza della attuale emergenza sanitaria di cui ai citati DPCM indicati in premessa, al personale del Comune con rapporto di lavoro subordinato di qualsivoglia tipologia, è confermata la modalità del lavoro agile per lo svolgimento delle mansioni non immediatamente funzionali all'erogazione di servizi a favore della cittadinanza e delle imprese, fermo restando l'assicurazione di un contingente adeguato di personale in presenza per assicurare le attività sopraindicate, adottando forme di rotazione/turnazione dei dipendenti per garantire il necessario presidio di ciascun ufficio.

Galliciano nel Lazio, 03-06-2020

IL SINDACO
PIETRO COLAGROSSI
